

SCHEMA ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

L'istituto di credito /intermediario finanziario

con sede in

Codice Fiscale / Partita IVA

rappresentata dal Sig.,

che ha già presentato in datarichiesta di adesione all'avviso pubblico pr. Nr
..... del Comune di Cesena

SI IMPEGNA AD OTTEMPERARE A QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1: OGGETTO

L'Istituto di credito/intermediario finanziario con il seguente atto si rende disponibile a sottoscrivere con le imprese creditrici del Comune di Cesena, con le caratteristiche di cui al successivo art 3:

- contratti di cessione pro soluto
- contratti di cessione pro solvendo
- contratti di anticipazione
- contratti di factoring
- altro (specificare)

(apporre una croce sul tipo di contratto che si intende promuovere)

Le condizioni generali sono indicate negli allegati (predispone uno per ogni tipologia di operazione offerta), che costituiscono parte integrante del presente atto unilaterale d'obbligo

ARTICOLO 2: PLAFOND MESSO A DISPOSIZIONE

L'Istituto di credito/intermediario finanziario con il seguente atto si rende disponibile a mettere a disposizione dei creditori del comune di Cesena, con le caratteristiche di cui all'art. 3, alle condizioni agevolate indicate negli allegati:

- il plafond complessivo di €** (in lettere)
.....
- disponibilità finanziarie non quantificate preventivamente**

ARTICOLO 3: SOGGETTI AMMESSI AL CREDITO

Possono accedere ai contratti di cui al presente atto, i creditori del comune di Cesena che risultino affidatari di forniture, lavori, servizi, finanziati con spese in conto capitale (titolo II), in relazione ai quali il patto interno di stabilità richiede attenta programmazione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, a titolo esemplificativo, vi rientrano:

- appaltatori di lavori pubblici;
- esecutori di interventi manutentivi straordinari;
- fornitori di beni durevoli;
- progettisti per l'esecuzione di progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche;
- esecutori di progettazioni urbanistiche

Sono esclusi dalla Convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.

ARTICOLO 4: CONDIZIONI GENERALI

Su richiesta dei creditori, il Comune di Cesena provvede alla certificazione secondo in conformità a quanto stabilito dal DM del 25 giugno 2012 così come modificato dal DM del 19 ottobre 2012 e sulla base delle norme vigenti.

Le Imprese creditrici nei confronti del Comune, rientranti nelle fattispecie di cui al presente atto potranno richiedere all'istituto di credito/intermediario finanziario una delle operazioni oggetto del presente atto.

L'istituto di credito/intermediario finanziario si riserva comunque di non aderire alla richiesta ricevuta dall'impresa nelle ipotesi di ritenuta inammissibilità, da segnalare e motivare al Comune nell'ambito delle rendicontazioni mensili di cui all'art 8.

Le Certificazioni rilasciate dal Comune di Cesena mantengono la loro validità indipendentemente dall'applicazione delle condizioni proposte dagli aderenti al presente avviso.

ARTICOLO 5: PROCEDIMENTO

I soggetti di cui all'art 3 **presentano al Comune di Cesena istanza di certificazione**, ai sensi della L. 183/2011 e dal DM del 25 giugno 2012 così come modificato dal DM del 19 ottobre 2012, con le modalità e le caratteristiche definite dai decreti stessi e del DL 35/2013 così come convertito

L'istanza per la certificazione dei crediti redatta sugli appositi modelli definiti dai sopracitati DM deve essere inviata al Settore servizi economico finanziari del Comune di Cesena.

La certificazione del credito è rilasciata previa verifica delle fatture citate nell'istanza di certificazione in relazione al provvedimento di liquidazione ricevuto dal responsabile del procedimento, attestante la correttezza della prestazione ricevuta rispetto alle disposizioni contrattuali, ma anche la regolarità contributiva (durc) dell'impresa. Viene altresì verificato che le fatture non siano state già pagate al fornitore e che non ci siano altre pendenze nei confronti dell'erario (art 48 bis dpr 602/73).

Qualora la cessione riguardi un credito a fronte del quale non siano ancora state emesse le fatture, l'atto di cessione deve comunque essere materialmente inviato al Settore servizi economico finanziari del Comune di Cesena ma indirizzato al firmatario del contratto. Sarà cura del settore economico finanziario rapportarsi con il firmatario del contratto e con il responsabile del procedimento al fine di certificare il credito.

L'Atto di Certificazione conterrà, in linea di massima, l'indicazione della data massima entro cui il Comune di effettuerà il pagamento e tendenzialmente non oltre 12 mesi dalla data dell'istanza di certificazione.

Nelle more della piena funzionalità della piattaforma a elettronica Realizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ragioneria generale dello Stato, accessibile all'indirizzo internet <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito>, il Comune di Cesena continuerà a gestire certificazioni cartacee, purché regolarmente formalizzate attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata al Settore servizi economico finanziari del Comune stesso, con le modalità di semplificazione e detassazione previste dal DL 35/2013 all'art 8, stante l'efficacia di quest'ultimo a seguito della conversione attraverso norma di legge.

La modalità di certificazione da privilegiare è tuttavia quella definita attraverso procedura di certificazione telematica su piattaforma messa a disposizione dal Ministero dell'economia e delle Finanze, le cessioni dei crediti certificati in modalità telematica sono comunicate al Comune di Cesena attraverso la piattaforma: tale comunicazione assolve al requisito di cui all'art. 117, commi 2 e 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e all'obbligo di notificazione. La modalità di cui al punto precedente è da intendersi attivabile solo qualora la certificazione attraverso piattaforma elettronica risulti impossibile per motivi operativi non attribuibili alle parti.

L'istituto di credito/intermediari finanziario si obbliga a effettuare il pagamento dei corrispettivi dovuti per la cessione/anticipazione con le modalità di cui all'art. 3 della Legge n.136 del 13/8/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari nonché dell'art. 6 della Legge n. 217 del 17/12/2010 recante disposizioni interpretative e attuative della predetta norma, una volta decorso il regime transitorio e ove applicabili, avvalendosi dei riferimenti evidenziati dal Comune di Cesena nell'atto di certificazione.

ARTICOLO 6: ONERI E SPESE

Tutti gli oneri e le spese relativi alla cessione saranno a carico dell'Impresa cedente. La cessione del credito/anticipazione avverrà alle condizioni indicate negli allegati e con le modalità concordate dall'impresa cedente con l'istituto di credito/intermediario finanziario sottoscrittore del presente atto.

Ai cedenti non è attribuita alcuna facoltà di rivalsa sul Comune di Cesena o sul firmatario del presente atto in ragione di eventuale pagamento anticipato rispetto alla data prevista nell'Atto di Certificazione da parte del Comune. Parimenti nulla avrà a pretendere l'istituto di

credito/intermediario finanziario nei confronti delle Imprese cedenti in caso di ritardato pagamento rispetto alla data indicata nell'Atto di Certificazione.

Il presente accordo non comporta oneri o interessi a carico del Comune di Cesena nei confronti del firmatario del presente atto fino alle scadenze previste nell'Atto di Certificazione.

Stante l'efficacia del DL 35/2013, si evidenzia la semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dall'art. 8, a vantaggio delle imprese.

ARTICOLO 7: IMPEGNO UNILATERALE

Il soggetto firmatario del presente atto, relativamente ai crediti certificati dal Comune di Cesena, non intraprenderà nei confronti dello stesso, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione (e comunque fino alla scadenza del 12° mese dalla data dell'istanza di certificazione), nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori.

ARTICOLO 8: RENDICONTAZIONE

L'istituto di credito o l'intermediario finanziario firmatario del presente atto si impegna a fornire mensilmente al Comune di Cesena un report con l'indicazione del numero di operazioni e dell'entità delle stesse attivate alle condizioni offerte, al fine di consentire una valutazione complessiva della strategia attivata con l'avviso pubblico emesso.

ARTICOLO 9: DURATA E RECESSO

Il presente atto varrà fino al 31/12/2014.

Il firmatario del presente atto potrà recedere dandone comunicazione attraverso raccomandata al Comune di Cesena, con 5 giorni di preavviso dall'arrivo della raccomandata. Il comune entro tale termine comunicherà alle imprese tale recesso ed eliminerà il nome del soggetto firmatario dal sito internet del comune.

Ai fini del recesso non risulta necessario fornire motivazione.

Il recesso non dispiegherà effetti sull'efficacia delle cessioni di credito/anticipazioni già effettuate.

Allegato

**DOCUMENTO DI RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI APPLICABILI AI FORNITORI
DEL COMUNE DI CESENA**

(sarà compilata una scheda per ogni tipologia di operazione indicata all'art 1)

Forma tecnica dell'operazione	Riportare la dicitura indicata all'art 1
Plafond messo a disposizione per questa operazione	Dato facoltativo
Formalizzazione dell'operazione (atto pubblico/scrittura privata autenticata/altro)	
Presupposti della Cessione	
Durata condizioni proposte	
Ammontare del credito oggetto di cessione	fino al 100 % dell'importo del credito certificato
Tasso debitore	
Commissioni	
Spese tenuta conto <input type="checkbox"/> Necessario <input type="checkbox"/> Non necessario	€trimestrali
Spese istruttoria	€
Altre spese (specificare quali)
Referente presso la Banca [nome gestore – tel. – mail]